

Da: Datore di Lavoro

Gerard Sanfeliu Delgado

A: Direttore

Luca Croci

Oggetto: Delega di funzioni in relazione al sistema aziendale di salute e sicurezza del

lavoro

Valutata la complessità e la peculiarità dell'attività posta in essere dalla **Società "RSA II Gelso S.r.I."**, che opera nel campo della presa in carico di soggetti fragili sia in modalità residenziale che con attività svolta presso il domicilio degli utenti, si ritiene necessario individuare una figura che, in ragione delle proprie competenze professionali e della propria esperienza, sia in grado assolvere agli obblighi ed adempimenti normativi in tema di prevenzione, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

A tale scopo, il sottoscritto, Gerard Sanfeliu Delgado, nato a BELLPUIG il 13/05/1982, in qualità di Datore di Lavoro e Amministratore Unico di **Il Gelso S.r.I.**, domiciliato ai fini della presente Delega presso la Sede Amministrativa della Società sita in Via Fabio Filzi 25/A, 20124, Milano

nomina e costituisce

Luca Croci, nato a Milano il 12/08/1983 residente in Malnate alla via Sabotino, n. 3, Direttore della Struttura "Il Gelso", sita in Via Monte Baldo, n. 5, in forza di un contratto di distacco tra le società "RSA Oasi Cerro S.r.l." e "Il Gelso S.r.l."

quale

<u>Delegato per la sicurezza</u> della Società II Gelso S.r.I., RSA "II Gelso", ai sensi dell'Art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i.. in forza di un contratto di distacco tra le società "RSA Oasi Cerro S.r.I." e "II Gelso S.r.I."

La predetta delega di funzioni, attribuita ai sensi e per gli effetti del predetto Art. 16, tiene conto di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza oltreché personali del Delegato, nonché del ruolo di Direttore dallo stesso rivestito sin dall'anno 2020, da cui deriva una approfondita conoscenza della Società stessa e delle sue dinamiche organizzative anche in termini di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, come richiesto dalla specifica natura delle funzioni delegate.





Fermo il disposto di cui all'Art. 17 D. Lgs. 81/08, in base al quale NON possono essere oggetto di delega

- i) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto all'Art 28
- ii) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP),

al Delegato, a partire dalla sottoscrizione per accettazione della presente delega, vengono conferiti tutti i poteri decisionali, di organizzazione, gestione e controllo necessari, nessuno escluso, per curare ed effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nell'ambito dell'attività svolta dalla Società II Gelso S.r.l., RSA II Gelso ad eccezione degli obblighi indelegabili ex lege di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 sopra specificati

Il Delegato dovrà inoltre provvedere affinché, nell'ambito dell'organigramma e delle rispettive responsabilità dei sottoposti, si osservi un costante e rigoroso adempimento degli obblighi e doveri previsti dal D. Lgs. 81/2008, disponendo opportune ispezioni e adottando provvedimenti disciplinari in caso di mancata ottemperanza.

Allo scopo, il Delegato potrà avvalersi di ogni consulenza esterna per il miglior espletamento dell'incarico, nonché dell'opera di dirigenti e preposti (anche attraverso l'emanazione di circolari e disposizioni interne) nell'ambito di una coordinata attività di organizzazione ed attuazione delle misure di cui dovrà pretendere l'esatto adempimento secondo le singole e specifiche competenze.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Delegato, nell'esercizio della propria funzione, dovrà:

- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lqs 81/2008 e s.m.i.
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;



- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori dipendenti dalla II Gelso S.r.l., RSA II Gelso di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; parimenti pretendere che l'appaltatore che svolgesse attività endoaziendale presso l'RSA II Gelso munisca i propri dipendenti di tessera di riconoscimento;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla legge vigente;
- convocare la riunione periodica e rappresentare in tale sede il datore di lavoro;
- collaborare in modo fattivo con il Delegante per l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica e prevenzione e protezione;
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione al lavoro, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi dettagliate informazioni sull'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- attuare, ove e quando applicabile, quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in relazione alle tematiche
 trattate nei Titoli successivi al primo e con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, all'uso delle
 attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, ai cantieri temporanei o mobili, alla
 segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, alla movimentazione manuale dei carichi, alle
 attrezzature munite di videoterminale, agli agenti fisici, alle sostanze pericolose, all'esposizione ad
 agenti biologici, ecc..

L'elenco elaborato non esclude tutti gli altri obblighi di cui al D.lgs. 81/08, compresi quelli che dovessero divenire in futuro cogenti o delegabili.



Nell'espletamento delle sue funzioni, il Delegato potrà avvalersi di tutto il personale interno della Società, nonché di consulenti esterni, fermo restando che il Delegato rimarrà l'unico referente in

materia di salute e sicurezza sul lavoro per la Società. Le attività sopra citate vengono coordinate dal Delegato attraverso l'operato delle ulteriori funzioni preposte all'assolvimento degli obblighi in tema di sicurezza (Dirigenti, Preposti, Tecnici qualificati, Servizio Prevenzione e Protezione e altri eventuali consulenti).

Il Delegato è coadiuvato da uno o più membri del servizio di prevenzione e protezione ai quali dovranno essere fornite informazioni in merito alla natura dei rischi, organizzazione del lavoro e programmazione, attuazione delle misure preventive e protettive, provvedimenti adottati dall' organo di vigilanza, e descrizione degli immobili e dei relativi impianti

Entro la fine di ogni anno di esercizio della delega, il Delegato dovrà presentare al datore di lavoro idoneo rendiconto dell'attività svolta, al fine di consentire un adeguato controllo del suo operato, in coerenza con gli obblighi di vigilanza che permangono in capo al datore di lavoro stesso.

Le funzioni ed i poteri attribuiti con la presente delega saranno esercitati dal Delegato con l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, con facoltà di impegnare la spesa ed effettuare direttamente i pagamenti anche avvalendosi delle funzioni aziendali competenti, quanto precede con il solo obbligo di informare il delegante ove la spesa superasse l'importo pari ad €30.000,00. Tale importo, giudicato idoneo da Delegante e Delegato per il perseguimento ordinario delle finalità della presente delega, potrà essere liberamente utilizzato dal Delegato, ad esempio, per:

- L'organizzazione e l'espletamento della formazione, informazione e addestramento ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. o
- L'acquisto di presidi, segnaletica e strumenti antinfortunistici e antincendio. o Interventi e trasformazioni all'ambiente di lavoro, attrezzature, macchine, automezzi e altri strumenti utilizzati durante l'attività lavorativa.
- La messa in atto delle misure di prevenzione e protezione sulle macchine, sulle attrezzature, sugli impianti e sulle strutture presenti in azienda.

Egli ha l'obbligo di relazionare periodicamente al Datore di Lavoro sullo stato dell'andamento dei costi, senza che per questo si possa ritenere limitato nell'esercizio delle spese per la gestione di quanto delegato.

Rimane fermo il suo autonomo potere, a fronte di situazioni di pericolo o di inosservanza di specifici precetti di prevenzione, di interrompere le lavorazioni, fermare impianti o macchine, impedire l'accesso ai luoghi ove tali situazioni si presentassero. Allo stesso modo, nel caso in cui vi sia una situazione di pericolo grave ed immediato, a insindacabile giudizio del Delegato, che richieda un intervento tempestivo e urgente, sarà compito del Delegato porre in essere l'intervento necessario, senza limiti di spesa, col solo obbligo di informarne il prima possibile il Delegante

La presente delega, efficace sin dalla data dell'accettazione da parte del Delegato, è condizionata al permanere del rapporto di lavoro attualmente in essere tra il Delegato, Luca Croci e la Società Il Gelso S.r.l., RSA Il Gelso, con la conseguenza che il venir meno del predetto rapporto per qualsiasi motivo o causa comporterà l'estinzione immediata della delega ed il venir meno di ogni e qualsiasi potere conferito mediante la stessa.



Resta in ogni caso ferma la facoltà di revoca da parte del Delegante dandone comunicazione scritta al Delegato con un preavviso di 7 gg.

E' altresì previsto il diritto del Delegato di rinunciare alla Delega, dandone comunicazione scritta al Delegante con un preavviso di 15 gg.

La presente procura non implica maggiorazioni economiche per il Direttore di Struttura che rinuncia a qualsiasi ulteriore compenso.

Alla presente delega, così come previsto dall'art. 16 comma 2 del D.lgs. 81/08, sarà data adeguata e tempestiva pubblicità all'interno della Società secondo i mezzi in uso e sarà altresì affissa in luogo accessibile a tutti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Milano, data: 10.07.24

Gerard Sanfeliu Delgado

DocuSigned by:

Per espressa dichiarazione di conoscere compiti, responsabilità ed obblighi inerenti alla delega qui accettata.

Letto, accettato e sottoscritto:

Milano, data: 10.07.24

Luca Croci

DocuSigned by:

F4524478EFCB456...